

NN. 1572-47-681-bis-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE)

(RELATORE REPOSSI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (Zaccagnini); di concerto con il Ministro *ad interim* del tesoro (Tambroni), col Ministro dell'interno (Segni), col Ministro delle finanze (Taviani), col Ministro dell'industria e commercio (Colombo), e col Ministro della sanità (Giardina)
(n. 1572)

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati Berloff, Carcaterra, Origlia, Foderaro, Rapelli, De Marzi, Repossi, Scarascia, Biaggi Nullo, Scalfaro, Negrari, Cervone, De' Cocci, Perdonà, Galli, Breganze, Troisi, Sangalli, Franzo, Riccio, Monte, Graziosi, Russo Spena, Del Giudice, Cibotto, Dal Falco, Bontade Margherita, Biasutti, Colasanto, Vedovato, Gitti, Ripamonti, Sabatini (n. 47) e dei deputati Mazzoni, Lizzadri, Cianca, Jacometti, Alberganti, Vacchetta, Faralli, Pigni, Barontini, Albarello, Bottonelli, Ballardini, Caprara, Curti Ivano, De Pasquale, Corona Achille, Anderlini, Francavilla, Amadei Leonetto, Fiumanò, Ravagnan, Mariani, Polano, Fabbri, Cacciatore, Mancini, Guadalupi, Gatto Vincenzo, Franco Pasquale, Berlinguer (n. 681)

Assicurazione obbligatoria contro le malattie
per gli esercenti attività commerciali

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI*il 6 ottobre 1960***E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA***il 14 ottobre 1960*

Trasmesso alla Presidenza l'8 novembre 1960 con messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione

Presentata alla Presidenza il 23 novembre 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Presidente della Repubblica avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 74 della Costituzione ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione sulla legge concernente « Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali », già approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 6 ottobre 1960 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 14 ottobre 1960.

Nel messaggio del Capo dello Stato si rileva che l'articolo 81 della Costituzione rimane eluso dalla dizione dell'articolo 40 della legge in oggetto, il quale stabilisce che all'onere di lire 1.500 milioni derivante dalla prima applicazione della legge si provvederà con una aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 30 luglio 1959, n. 594, mentre in realtà le suddette disponibilità sono divenute economia, essendo scaduto il termine del 30 giugno 1960 entro il quale potevano essere utilizzate legittimamente ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La Commissione del lavoro e della previdenza sociale, accogliendo il suggerimento della Commissione Bilancio, ha approvato

alla unanimità un emendamento al quarto comma dell'articolo 40 che prevede una esplicita deroga a quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 64 sopracitata, in modo da consentire la utilizzazione legittima delle disponibilità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 594.

Inoltre, la Commissione del lavoro e della previdenza sociale ha condiviso la opportunità, prospettata dalla Commissione Bilancio, di completare l'indicazione di copertura fornita dall'articolo 40, con la introduzione di un ulteriore comma, il quale stabilisce che alla restante spesa per l'esercizio finanziario 1960-61 si provvederà con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61, concernente oneri per provvedimenti legislativi in corso.

Per questi motivi, onorevoli Colleghi, vi invito a voler approvare la legge così modificata, in modo che anche questa benemerita categoria di lavoratori autonomi possa usufruire al più presto dei vantaggi derivanti dalla assicurazione obbligatoria contro le malattie.

REPOSSI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

CAPO I.

DELL'OBBLIGATORIETA DELL'ASSICURAZIONE, DELLE PERSONE ASSISTIBILI E DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DELLE STESSE

ART. 1.

L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge è obbligatoria nei confronti degli esercenti piccole imprese commerciali, nonché degli ausiliari del commercio per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e sempreché l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività della impresa commerciale non superi i tre milioni di lire;

b) abbiano la piena responsabilità della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione;

c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità;

d) siano muniti, limitatamente per gli esercenti di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per l'esercizio della loro attività dalle seguenti disposizioni di legge:

1°) regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, per la vendita al pubblico in genere;

2°) regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, per le rivendite di latte;

3°) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli strumenti da punta e da taglio; agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e 103 per gli esercizi ivi contemplati; all'articolo 115 per le agenzie e gli uffici pubblici di affari; all'articolo 127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

CAPO I.

DELL'OBBLIGATORIETÀ DELL'ASSICURAZIONE, DELLE PERSONE ASSISTIBILI E DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DELLE STESSE

ART. 1.

Identico.

4^o) legge 18 giugno 1934, n. 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi;

5^o) legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma ambulante;

6^o) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;

7^o) regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, e successive modificazioni, per il commercio di banane e dei derivati;

8^o) articolo 253 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 399, per la riparazione e la vendita degli apparecchi e materiali radioelettrici e delle loro parti;

9^o) legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

10^o) legge 23 febbraio 1950, n. 170, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante.

L'attività può essere esercitata in apposito luogo fisso ovvero in forma ambulante.

Gli ausiliari del commercio, soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie, sono:

a) gli agenti e rappresentanti di commercio e loro familiari a carico, denunciati alle Camere di commercio a norma dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero iscritti obbligatoriamente all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

b) i mediatori e loro familiari a carico, iscritti negli appositi ruoli delle Camere di commercio, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253;

c) i commissionari di commercio.

Sono compresi fra i soggetti della presente legge indicati al primo comma i titolari o conduttori in proprio di rivendite di giornali nonché le guide turistiche ed alpine, interpreti, corrieri e portatori alpini autorizzati ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249.

L'obbligo della assicurazione contro le malattie incombe ai titolari di impresa indicati al primo comma per sé, per i familiari, parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente nell'azienda sempreché

non siano soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti, nonché per i rispettivi familiari a carico.

ART. 2.

Qualora la piccola impresa commerciale sia costituita in forma di società in nome collettivo, per titolari di impresa si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti richiesti dall'articolo 1, lettere a), b), c) e d).

Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalità giuridica.

ART. 3.

Agli effetti della presente legge sono considerati familiari a carico:

1°) il coniuge, purché non separato legalmente per sua colpa;

2°) i figli legittimi, naturali, adottivi o nati da precedente matrimonio del coniuge, gli affiliati, fino all'età di 18 anni, o senza limite di età se permanentemente inabili al lavoro;

3°) gli ascendenti, gli adottanti, il patrigno e la matrigna purché, viventi a carico, abbiano superato, rispettivamente, l'uomo l'età di 60 anni e la donna l'età di 55 anni, o senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro;

4°) i fratelli e le sorelle ed i nipoti in linea diretta, se orfani, nelle condizioni previste al n. 2°).

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e sono equiparati ai genitori le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilità permanente secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia.

I familiari sono considerati a carico del capo famiglia quando questi provvede abitualmente al loro mantenimento.

Qualora i figli a carico o i familiari ad essi equiparati frequentino una scuola professionale, o media od universitaria e non prestino, comunque, lavoro retribuito, si osservano i limiti di età di cui all'articolo 4, terzo comma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Gli esercenti attività commerciali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività stessa, alla Commissione provinciale prevista dal successivo articolo 5:

a) le loro generalità e quelle dei familiari a carico;

b) le generalità dei familiari che lavorano abitualmente nella azienda e che non abbiano diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per nessun altro titolo e quelle dei rispettivi familiari a carico;

c) il numero dei lavoratori dipendenti con l'indicazione, per ciascuno di essi, della qualifica e delle mansioni esercitate;

d) gli estremi della licenza loro rilasciata ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale per i titolari o conduttori in proprio di piccole imprese commerciali, il certificato di effettuata denuncia alla Camera di commercio o di iscrizione all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio per gli agenti e rappresentanti di commercio, il certificato di iscrizione negli appositi ruoli delle Camere di commercio per i mediatori;

e) tutti gli altri certificati o dichiarazioni che ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 1 e dei familiari a carico potranno loro essere richiesti dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5.

Gli esercenti attività commerciali di cui al precedente comma, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui l'evento si è verificato, sono altresì tenuti a denunciare la cessazione della loro attività, la perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2, le variazioni relative ai familiari che lavorano abitualmente nella azienda indicati all'articolo 1, terzo comma, nonché quelle verificatesi nel loro nucleo familiare a carico e in quello dei familiari coadiutori.

In caso di morte del titolare dell'attività commerciale, alla denuncia è tenuto colui che assume la gestione o la liquidazione della impresa.

Le denunce di cui al presente articolo devono essere presentate alla Segreteria della Commissione provinciale o inoltrate alla medesima, sia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per il tramite del Comune. La Segreteria del Comune o il segretario comunale devono rilasciare ricevuta della presentazione della denuncia.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali e dei rispettivi familiari soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie.

La Commissione provinciale è presieduta dal presidente della Giunta camerale o in caso di impedimento dal rappresentante della Camera di commercio di cui alla lettera e), ed è così composta:

a) sei membri nominati dal prefetto sentite le associazioni dei commercianti a carattere provinciale più rappresentative;

b) tre membri nominati dal prefetto, sentite le associazioni dei venditori ambulanti a carattere provinciale più rappresentative;

c) un membro nominato dal Prefetto sentite le Associazioni sindacali degli agenti e rappresentanti di commercio a carattere provinciale più rappresentative;

d) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

e) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura.

La Commissione provinciale è costituita con decreto del prefetto e dura in carica quattro anni.

ART. 6.

La Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, provvede, secondo le istruzioni della Commissione centrale di cui all'articolo 8 e sulla base delle denunce di cui all'articolo 4, alla compilazione e all'aggiornamento degli elenchi nominativi di tutti gli esercenti attività commerciali e dei rispettivi familiari soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie, previo accertamento che gli stessi sono in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

Gli elenchi devono essere divisi per Comune e devono tenere distinti i titolari dell'attività commerciale dai familiari con l'indicazione, per ciascun nominativo, della data di presentazione delle singole denunce.

In caso di omessa denuncia o di denuncia infedele la Commissione provinciale, procede alla iscrizione negli elenchi sulla base di elementi accertati d'ufficio.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Ai fini di cui al precedente articolo la Commissione provinciale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle denunce di cui all'articolo 4, è tenuta a notificare agli interessati l'avvenuta iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi ovvero la cancellazione dagli stessi.

Qualora la Commissione provinciale proceda di ufficio alla iscrizione o alla cancellazione dagli elenchi, la relativa comunicazione all'interessato è fatta, a cura della Commissione stessa, entro quindici giorni dalla data in cui è stato adottato il provvedimento stesso.

Trascorsi trenta giorni dalla notifica di cui ai precedenti comma senza che sia stato inoltrato ricorso, la Commissione provinciale è tenuta, entro i quindici giorni successivi, a comunicare le iscrizioni negli elenchi o la cancellazione dagli stessi alla Cassa mutua provinciale per l'assicurazione contro le malattie per gli esercenti piccole imprese commerciali.

Sulla base delle comunicazioni di cui al precedente comma, la Cassa mutua provinciale provvede a tenere aggiornati gli elenchi nominativi degli assistibili, con le modalità previste dal precedente articolo 6, secondo comma.

ART. 8.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita la Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

La Commissione è presieduta dal Ministro per l'industria e per il commercio o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed è così composta:

a) del direttore generale del commercio interno del Ministero dell'industria e del commercio;

b) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

c) di dieci membri designati dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale, di cui sei per gli esercenti piccole imprese commerciali, tre per i venditori ambulanti ed uno per gli agenti e rappresentanti di commercio;

d) del presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

La Commissione centrale è costituita con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro anni.

La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

a) dare istruzioni alle Commissioni provinciali in merito ai criteri e alle modalità per la iscrizione degli esercenti attività commerciali negli elenchi nominativi di cui all'articolo 6;

b) decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali in materia di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi nominativi.

ART. 9.

Avverso la iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi è ammessa opposizione da parte degli interessati alla Commissione provinciale di cui all'articolo 5 entro trenta giorni dalla data della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 7, primo comma.

Agli effetti e per gli scopi di cui al primo comma la Commissione provinciale è integrata di due membri elettivi del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali e di un rappresentante dell'ispettorato del lavoro locale.

Le decisioni della Commissione provinciale sono notificate agli interessati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa Commissione.

Avverso le decisioni della Commissione provinciale è ammesso ricorso tramite la Commissione provinciale alla Commissione centrale di cui all'articolo 8 entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica, di cui al precedente comma.

La decisione della Commissione centrale è notificata, tramite la Commissione provinciale, con la procedura prevista dal terzo comma del presente articolo.

Le decisioni della Commissione provinciale avverso le quali non risulti prodotto ricorso alla Commissione centrale entro il termine prescritto nonché le decisioni della Commissione centrale sono comunicate, a cura della Commissione provinciale, alla Cassa mutua provinciale ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 7, ultimo comma.

CAPO II.
DELLE PRESTAZIONI

ART. 10.

Le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie spettano agli iscritti negli elenchi degli assistibili indicati nell'arti-

ART. 9.

Identico.

CAPO II.
DELLE PRESTAZIONI

ART. 10.

Identico.

colo 7, ultimo comma, sempreché siano trascorsi novanta giorni dalla data in cui è stata effettuata la denuncia di cui all'articolo 4, o l'accertamento di ufficio di cui all'articolo 6, terzo comma.

In caso di iscrizioni negli elenchi dei familiari a carico, determinate da variazioni dello stato di famiglia per nascite o matrimonio, il diritto alle prestazioni sorge dal giorno della nascita o della avvenuta celebrazione del matrimonio, sempreché il capo famiglia risulti in possesso del requisito di iscrizione previsto dal precedente comma. La denuncia di cui all'articolo 4 deve essere effettuata entro 30 giorni dall'evento.

Il diritto alle prestazioni cessa dalla fine dell'anno solare nel corso del quale è stata effettuata la cancellazione dagli elenchi.

Alla donna iscritta che cessa di appartenere alle categorie commerciali, assicurate in virtù della presente legge, per avere contratto matrimonio, è conservato il diritto all'assistenza per un anno sempreché non venga a godere di assistenza per altro titolo.

ART. 11.

Agli esercenti le attività commerciali indicati agli articoli 1 e 2 e ai loro familiari a carico considerati dalla presente legge, spettano le seguenti prestazioni:

- a) assistenza ospedaliera;
- b) assistenza sanitaria specialistica, sia diagnostica che curativa;
- c) assistenza ostetrica.

Le modalità ed i limiti delle prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'articolo 12.

L'Assemblea di ciascuna Cassa mutua provinciale potrà deliberare, a maggioranza dei suoi componenti, di estendere a tutti gli aventi diritto alle prestazioni contemplate dalla presente legge l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio, l'assistenza farmaceutica ed ogni altra forma di assistenza integrativa, con gestione distinta da quella per le prestazioni obbligatorie di cui al primo comma.

Restano escluse dall'assistenza prevista dalla presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei Consorzi antitubercolari o di altri enti pubblici, o il cui rischio è coperto da altri enti di assicurazione obbligatoria.

Tuttavia le Casse mutue provinciali sono tenute ad assumere a proprio carico l'assistenza di malattia di cui al precedente comma fino ad avvenuto accertamento sanitario ai

ART. 11.

Identico.

fini della competenza di altri Enti ad assumere l'onere dell'assistenza medesima.

I medici che accettino di dare le prestazioni sanitarie alla categoria devono iscriversi presso la sede provinciale dell'Ordine dei medici in apposito elenco. Nelle sedi in cui le Casse mutue provinciali hanno deliberato di erogare anche l'assistenza generica l'elenco deve essere distinto per i medici specialisti e quelli generici.

Gli assistiti hanno diritto di scegliere il medico di loro fiducia tra quelli iscritti in tale elenco. La Mutua provinciale potrà aprire propri ambulatori per l'assistenza specialistica e generica con i medici a rapporto di impiego. Le tariffe per le prestazioni sanitarie dei medici iscritti negli elenchi sono stabilite, per ogni provincia, tra le presidenze provinciali delle Casse mutue e dell'Ordine dei medici. In caso di vertenza decidono i rispettivi organi centrali.

Fino alla emanazione del regolamento delle prestazioni, alle persone soggette alla assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge le prestazioni sono erogate nelle forme, modalità e limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 12.

Il regolamento delle prestazioni obbligatorie è predisposto dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali entro un anno dalla costituzione del Consiglio stesso. Il regolamento dovrà tenere per base i limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, e dovrà altresì prevedere per gli assistiti la facoltà di avvalersi di medici e di case di cura di proprio gradimento mediante la erogazione da parte delle Casse Mutue di una quota di concorso nella spesa effettivamente sostenuta, in misura uguale a quella che le stesse avrebbero sopportato con la prestazione diretta.

Il regolamento è sottoposto alla approvazione dell'assemblea nazionale e deve essere approvato con la maggioranza costituita da almeno i due terzi dei componenti l'assemblea stessa, ed è quindi trasmesso, entro quindici giorni dalla approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale unitamente al verbale dell'assemblea.

L'approvazione, fatta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, conferisce carattere definitivo al regolamento.

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

Nel caso di assunzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 11, quinto comma, di oneri di competenza di altri Istituti ed Enti pubblici, le Casse mutue provinciali hanno verso questi ultimi diritto di rivalsa.

In caso di mancato riconoscimento, totale o parziale, degli oneri di cui al precedente comma, è ammesso ricorso ad una Commissione provinciale medico-legale, composta di tre esperti nominati dal locale capo dell'Ispettorato del lavoro, la quale decide in sede amministrativa. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla notifica, da effettuarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del provvedimento di rigetto della domanda di rivalsa.

Contro la decisione della Commissione provinciale di cui al precedente comma è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che decide in via definitiva.

ART. 14.

Avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni gli assicurati hanno facoltà di ricorrere al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Avverso le decisioni del Consiglio di amministrazione di cui al precedente comma è ammesso ricorso alla Giunta centrale della Federazione nazionale entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.

CAPO III.

DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

ART. 15.

È istituita in ogni provincia una Cassa mutua provinciale per l'assicurazione contro le malattie in favore degli esercenti attività commerciali, per la gestione delle forme di assicurazione previste dalla presente legge.

Le Casse mutue provinciali di cui al precedente comma sono riunite in una Federazione nazionale cui sono attribuite funzioni regolatrici dell'attività e della gestione delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e della solidarietà nell'ambito nazionale.

Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale di cui ai commi precedenti hanno personalità giuridica di diritto pub-

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Identico.

CAPO III.

DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

ART. 15.

Identico.

blico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sono applicabili alle Casse mutue provinciali e alla Federazione nazionale tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

SEZIONE I.

Delle elezioni per la costituzione degli organi di amministrazione.

ART. 16.

Gli esercenti attività commerciali indicati all'articolo 1 e all'articolo 2, iscritti nei ruoli di cui all'articolo 36 riuniti separatamente in Collegi elettorali comunali o intercomunali distinti in commercianti fissi ed ausiliari del commercio, di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'articolo 1 predetto; in agenti e rappresentanti di commercio, di cui alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 1 predetto; e in venditori ambulanti, eleggono a scrutinio segreto, rispettivamente, i propri delegati all'Assemblea della Cassa mutua provinciale in ragione di uno ogni trenta ovvero frazione di trenta pari o superiore a venti per le Casse mutue provinciali fino a 15.000 titolari e in ragione di uno ogni cinquanta o frazione superiore a trenta per le Casse mutue provinciali aventi oltre 15.000 titolari iscritti.

I soggetti di cui al 4° comma dell'articolo 1 votano congiuntamente ai venditori ambulanti.

Ogni elettore può votare per non più di due terzi dei delegati spettanti ad ogni collegio.

L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Risultano eletti, per ciascuna delle due categorie indicate al primo comma, i candidati che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, è eletto il più anziano di età.

L'assemblea dei delegati elegge a scrutinio segreto i tredici membri del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'articolo 19, lettera a), dei quali otto appartenenti alla categoria dei commercianti fissi ed ausiliari del commercio, quattro appartenenti alla categoria dei venditori ambulanti ed uno a quella degli agenti e rappresentanti di commercio.

Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota per un numero di candi-

SEZIONE I.

Delle elezioni per la costituzione degli organi di amministrazione.

ART. 16.

Identico.

dati non superiore ai due terzi degli eligendi attribuibili alla sua categoria.

Per ciascuna categoria risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto, per ciascuna categoria, il più anziano di età.

SEZIONE II.

Degli organi provinciali di amministrazione.

ART. 17.

Gli organi delle Casse mutue provinciali sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il Collegio dei sindaci.

ART. 18.

L'assemblea della Cassa mutua provinciale ha i seguenti compiti:

a) approvare annualmente, entro il 30 ottobre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente, ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione e designare quelli del Collegio dei sindaci di cui all'articolo 22, lettera a) con le modalità di cui all'articolo 16;

c) approvare gli eventuali contributi suppletivi per l'erogazione dell'assistenza di malattia nonché quelli per le forme di assistenza integrativa di cui al precedente articolo 11, terzo comma.

L'assemblea della Cassa mutua viene eletta ogni quattro anni e si riunisce, di norma, una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda il Consiglio di amministrazione provinciale, a maggioranza dei suoi componenti, ovvero un terzo dei membri dell'assemblea stessa.

ART. 19.

La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio di amministrazione composto di quindici membri di cui:

a) tredici rappresentanti gli esercenti attività commerciali eletti dall'assemblea, dei quali otto in rappresentanza della categoria dei commercianti fissi, quattro in rappresentanza della categoria dei venditori ambulanti

SEZIONE II.

Degli organi provinciali di amministrazione.

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Identico.

ART. 19.

Identico.

e uno in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

b) uno nominato dalla Commissione provinciale di cui al precedente articolo 5;

c) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o persona da lui delegata.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente che deve essere uno degli eletti di cui alla lettera a).

Fanno parte del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il Direttore della Cassa mutua provinciale e un medico scelto dal Consiglio stesso, su una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della provincia.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ART. 20.

Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale:

a) deliberare, entro il mese di settembre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) deliberare sulle modalità di erogazione delle prestazioni volontarie agli assicurati;

c) proporre eventuali contributi suppletivi per la erogazione delle prestazioni relative all'assistenza;

d) autorizzare la costruzione, l'acquisto e la alienazione di immobili;

e) deliberare sulla accettazione delle donazioni e dei legati a favore della Cassa;

f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per lo svolgimento dell'assistenza a favore degli assicurati;

g) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente;

h) indire le elezioni delle cariche sociali;

i) approntare annualmente i ruoli nominativi degli esercenti attività commerciali tenuti al pagamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 38, da sottoporre all'approvazione dell'intendente di finanza a norma dell'articolo 36;

l) procedere all'assunzione ed al trattamento del personale con l'osservanza delle norme regolamentari di cui all'articolo 26, lettera e);

m) nominare il direttore provinciale, secondo le norme generali fissate dalla federazione nazionale, che dovrà poi ratificare le singole nomine;

ART. 20.

Identico.

n) redigere le note di qualifica del direttore provinciale;

o) decidere sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni.

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), d) ed l) del presente articolo sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale.

Esse diventano esecutive qualora non pervenga la comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono sottoposte alla Federazione nazionale per l'eventuale invito al riesame e divengono esecutive qualora siano confermate in seconda deliberazione.

Il presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

ART. 21.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

ART. 22.

La revisione della gestione delle Casse mutue provinciali è affidata ad un Collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti così designati:

a) un sindaco effettivo ed uno supplente per la categoria dei commercianti fissi ed ausiliari del commercio, nonché un sindaco effettivo per la categoria dei venditori ambulanti, dall'assemblea dei delegati delle Casse mutue provinciali;

b) un sindaco effettivo ed uno supplente, dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

Il Collegio sindacale, che è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del

ART. 21.

Identico.

ART. 22.

Identico.

Consiglio di amministrazione. Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I membri supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi in conformità delle norme contenute nell'articolo 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.

SEZIONE III.

Degli organi centrali di amministrazione.

ART. 23.

Gli organi della Federazione nazionale delle Casse mutue sono:

- a) l'assemblea nazionale;
- b) il Consiglio Centrale;
- c) la Giunta centrale;
- d) il presidente;
- e) il Collegio sindacale.

ART. 24.

L'assemblea nazionale, composta dei presidenti delle Casse mutue provinciali, si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richiede la maggioranza dei componenti il Consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle Casse mutue provinciali.

All'assemblea nazionale spetta:

a) approvare la relazione morale e finanziaria nonché il conto consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 giugno di ciascun anno;

b) eleggere ogni quattro anni, a scrutinio segreto, dodici membri del Consiglio centrale;

c) eleggere ogni quattro anni, a scrutinio segreto, i vice presidenti del Consiglio centrale nonché tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei sindaci della Federazione nazionale.

Nel caso che il presidente della Cassa mutua provinciale sia impedito d'intervenire all'assemblea nazionale, delega per iscritto un suo rappresentante scelto fra i componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di nomina elettiva.

Ai soli fini delle elezioni di cui al secondo comma, lettere b) e c), l'assemblea nazionale è costituita, oltreché dei presidenti delle Casse mutue provinciali, di tre dei membri di cui all'articolo 19, lettera a) del Consiglio di amministrazione delle Casse stesse.

I tre membri di cui al precedente comma sono scelti in modo da assicurare la composi-

SEZIONE III.

Degli organi centrali di amministrazione.

ART. 23.

Identico.

ART. 24.

Identico.

zione della rappresentanza di ciascuna Cassa mutua provinciale in seno all'Assemblea — tenuta presente la categoria di appartenenza del Presidente della Cassa mutua provinciale — con due appartenenti alla categoria dei commercianti fissi, uno alla categoria dei venditori ambulanti ed uno alla categoria dei rappresentanti e agenti di commercio.

La scelta dei tre membri di cui al quarto comma è fatta dai consiglieri di amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'articolo 19, lettera *a*), appartenenti alla categoria alla quale deve essere attribuita la rappresentanza.

ART. 25.

Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli esercenti attività commerciali è composto:

a) del presidente, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

b) di due vice-presidenti di cui uno in rappresentanza dei commercianti fissi e ausiliari del commercio ed uno in rappresentanza dei venditori ambulanti;

c) di undici consiglieri dei quali sette in rappresentanza dei commercianti fissi ed ausiliari del commercio, tre in rappresentanza dei venditori ambulanti ed uno in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

d) di un rappresentante della Commissione centrale per gli elenchi nominativi di cui all'articolo 8;

e) di tre esperti nel ramo amministrativo e assistenziale nominati rispettivamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero dell'industria e del commercio, dal Ministero della sanità.

Le nomine dei componenti di cui alle lettere *b*) e *c*) del Consiglio centrale sono effettuate separatamente con elezioni a scrutinio segreto dai rappresentanti delle rispettive categorie in seno all'assemblea nazionale.

Fanno, inoltre, parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, il direttore della Federazione nazionale e un medico scelto dal Consiglio stesso fra una terna di nominativi designati dalla Federazione degli Ordini dei medici.

Il Consiglio elegge nel suo seno, con le modalità di cui al secondo comma, la giunta centrale composta del presidente, dei due

ART. 25.

Identico.

vice-presidenti e di quattro componenti del Consiglio centrale, uno dei quali in rappresentanza della categoria dei venditori ambulanti.

I componenti del Consiglio centrale durano in carica quattro anni e possono essere sostituiti nel corso del quadriennio in caso di decadenza o di dimissioni.

Qualora il presidente venga nominato fra i consiglieri eletti, subentra a far parte del Consiglio il primo dei non eletti, appartenente alla stessa categoria.

ART. 26.

Spetta al Consiglio centrale:

a) deliberare sul bilancio preventivo ed esaminare il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea nazionale;

b) approvare il piano di ripartizione tra le singole province del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38, lettera b);

c) predisporre entro sei mesi dalla costituzione regolare del Consiglio, il regolamento delle prestazioni obbligatorie tenendo per base i limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni;

d) stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa ed integrativa gestite dalle Casse mutue provinciali nonché approvare le delibere in materia di prestazioni integrative di cui all'articolo 11, terzo comma;

e) approvare il regolamento del personale della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia e fissare le norme relative all'assunzione, all'amministrazione ed al licenziamento del personale stesso;

f) stabilire il collegamento della Federazione nazionale con gli Istituti di assicurazione e di malattia promuovendo eventuali iniziative nel campo assistenziale;

g) decidere sull'impiego dei fondi, sulla costruzione, sull'acquisto e sull'alienazione di immobili, sull'accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione;

h) provvedere alla designazione al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del presidente della Federazione nazionale;

i) designare i sindaci effettivi e supplenti delle Casse mutue provinciali di cui all'articolo 22, lettera b);

l) procedere alla nomina del direttore della Federazione nazionale;

m) fissare le norme per la nomina dei direttori delle casse mutue provinciali e procedere alla ratifica delle nomine stesse.

ART. 26.

Identico.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)*, *g)* ed *l)*, sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 27.

Spetta alla Giunta centrale:

a) esaminare i bilanci da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio centrale;

b) sovrintendere al funzionamento della Federazione nazionale ed ai rapporti della stessa con le Casse mutue di malattia;

c) stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse mutue di malattia;

d) decidere, in via definitiva, sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni;

e) stipulare convenzioni ed accordi a carattere nazionale con altri Enti di previdenza e di assistenza sociale;

f) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali, di un commissario, in caso di vacanza del Consiglio di amministrazione ovvero se il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della metà, o in caso di constatate gravi irregolarità. Contro detto provvedimento è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il commissario provvederà entro sei mesi ad indire le elezioni per la ricostruzione del nuovo Consiglio di amministrazione;

g) approvare nei termini previsti le deliberazioni adottate dalle Casse mutue provinciali e sottoposte alla Federazione nazionale ai sensi dell'articolo 20.

In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

ART. 28.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

Il presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti di competenza della Giunta centrale, alla cui ratifica li deve sottoporre nella riunione immediatamente successiva.

ART. 27.

Identico.

ART. 28.

Identico.

Il presidente, sentita la Giunta centrale, può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione nazionale ad uno dei due vice-presidenti.

ART. 29.

Per il controllo della gestione della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, è costituito un Collegio sindacale composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti di cui:

a) uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) tre effettivi e due supplenti di cui rispettivamente due effettivi ed uno supplente in rappresentanza dei commercianti fissi e ausiliari del commercio, ed uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza dei venditori ambulanti eletti dall'assemblea nazionale ai sensi dell'articolo 24, secondo comma, lettera c).

Il Collegio sindacale, che è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I membri supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi in conformità delle norme contenute nell'articolo 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.

ART. 30.

Il direttore sovrintende al funzionamento tecnico ed alla disciplina dei servizi della Federazione nazionale e ne risponde al presidente.

Il direttore partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

ART. 29.

Identico.

ART. 30.

Identico.

SEZIONE IV.

Disposizioni diverse.

ART. 31.

La convocazione di tutti gli organi di amministrazione previsti dalla presente legge è effettuata dai presidenti anche su richiesta di un terzo dei componenti dei singoli organi.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle riunioni degli organi di amministrazione delle Casse mutue occorre la partecipazione della maggioranza dei rispettivi componenti ad eccezione dell'assemblea provinciale per la quale la presente norma è valida solo per la prima convocazione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le cariche sono gratuite, eccezion fatta per le eventuali indennità stabilite per il presidente della Federazione e per i presidenti delle Casse mutue provinciali, da parte del Consiglio centrale della Federazione nazionale.

ART. 32.

I consiglieri di amministrazione della Cassa mutua provinciale ovvero del Consiglio centrale della Federazione nazionale che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive rispettivamente alla riunione del Consiglio di amministrazione o del Consiglio centrale, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio a maggioranza di voti dei suoi componenti.

Qualora i consiglieri elettivi della Cassa mutua provinciale ovvero della Federazione nazionale, dichiarati decaduti per i motivi di cui al precedente comma .o, comunque, per difetto o il venire meno dei requisiti di eleggibilità ovvero per dimissioni volontarie o altre cause raggiungano le tre unità, l'assemblea provinciale ovvero l'assemblea nazionale procederà rispettivamente alla elezione dei consiglieri mancanti. I nuovi eletti cessano dall'incarico al momento in cui scade il mandato di coloro che sono stati sostituiti.

SEZIONE IV.

Disposizioni diverse.

ART. 31.

Identico.

ART. 32.

Identico.

ART. 33.

Qualora il numero degli assistibili della provincia risulti inferiore alle ottomila unità, a richiesta della maggioranza dell'assemblea della Cassa mutua provinciale, può essere disposta la fusione della Cassa stessa con altra Cassa mutua degli esercenti attività commerciali di provincia confinante.

La costituzione della Cassa mutua interprovinciale è disposta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue, previo parere favorevole della maggioranza dell'assemblea della Cassa mutua provinciale, con la quale, ai sensi del primo comma, è stata richiesta la fusione.

ART. 34.

La Federazione nazionale delle Casse mutue per l'assistenza di malattia per gli esercenti attività commerciali, con deliberazione del Consiglio centrale, può prendere accordi con altri Istituti per la assicurazione obbligatoria contro le malattie in favore di lavoratori autonomi per l'abbinamento, in una o più province, delle strutture organizzative, amministrative ed assistenziali.

L'accordo di cui al precedente comma è soggetto all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 35.

L'assemblea generale della Cassa mutua provinciale ha facoltà di affidare alle Associazioni mutue volontarie delle categorie interessate esistenti nella provincia al 30 aprile 1959 la gestione delle forme di prestazioni obbligatorie previste dall'articolo 11 della presente legge.

Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale, al fine di assolvere i loro compiti assistenziali, possono anche valersi, mediante apposite convenzioni, dei servizi di altri istituti ed enti previdenziali e assistenziali di diritto pubblico.

Le convenzioni stipulate dalle casse mutue provinciali debbono essere approvate dal consiglio centrale della federazione nazionale.

La Federazione nazionale delle casse mutue malattie per gli esercenti attività commerciali, con deliberazione del consiglio centrale, può, in base ad apposita convenzione, affidare la gestione delle forme di prestazioni obbligatorie previste dall'articolo 11 della presente legge all'Enasarco, limitatamente

ART. 33.

Identico.

ART. 34.

Identico.

ART. 35.

Identico.

per quegli agenti e rappresentanti di commercio obbligatoriamente iscritti all'ente stesso che ne facciano esplicita richiesta.

La convenzione di cui al precedente comma deve essere approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In caso di contrasto e di mancato accordo le parti interessate possono adire il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

CAPO IV.

DEL FINANZIAMENTO
E DEI CONTRIBUTI

ART. 36.

Sulla base degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 7, ultimo comma, la Cassa mutua provinciale compila annualmente, per ciascun comune, appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 38, lettere *b*) e *c*), per l'anno solare successivo, dagli esercenti stessi anche per i loro familiari a carico nonché, salvo il diritto di rivalsa, per i familiari che lavorano abitualmente nell'azienda e per il nucleo familiare a carico di questi ultimi. Detti ruoli debbono essere trasmessi all'intendente di finanza entro il 15 dicembre di ciascun anno e quelli supplementivi entro il 15 giugno di ciascun anno.

In caso di denunce effettuate oltre i termini di cui all'articolo 4 e in caso di accertamento d'ufficio devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti all'anno solare in corso. I ruoli sono resi esecutivi dall'intendente di finanza, pubblicati nell'albo del comune e affidati, per la riscossione, all'esattore e al ricevitore delle imposte dirette, con le norme e la procedura privilegiata stabilita per la esazione delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Gli esercenti attività commerciali di cui al primo comma rispondono del pagamento dei contributi dovuti anche per i familiari a carico soggetti all'assicurazione.

ART. 37.

Avverso la iscrizione nei ruoli di cui al precedente articolo è ammesso ricorso, da parte degli interessati, al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, entro trenta giorni dalla data in cui è stata effettuata la pubblicazione dei ruoli stessi.

La decisione del Consiglio di amministrazione è definitiva. Il ricorso avverso il ruolo

CAPO IV.

DEL FINANZIAMENTO
E DEI CONTRIBUTI

ART. 36.

Identico.

ART. 37.

Identico.

non sospende la riscossione e può concernere unicamente casi di errori materiali, duplicazioni, ovvero l'iscrizione di partite contestate.

ART. 38.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, compresi quelli necessari per il funzionamento delle Casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1.500 per ciascun esercente attività commerciale e ciascun familiare assistibile sino alla concorrenza della misura massima complessiva di lire quattro miliardi. Qualora il totale dei contributi posti a carico dello Stato per ciascun assistibile superi la somma di lire quattro miliardi, la misura unitaria del contributo dello Stato è determinata dal quoziente che si ottiene dividendo il contributo globale di lire quattro miliardi per il numero complessivo degli assistibili. In tal caso le misure dei contributi di cui alla successiva lettera b) punti 1), 2) e 3) sono maggiorate della somma corrispondente alla differenza tra il contributo di lire 1.500 e il quoziente predetto;

b) con un contributo annuo a carico di ciascun esercente attività commerciali determinato in relazione al reddito imponibile annuo dell'esercizio ai fini della imposta di ricchezza mobile nelle misure seguenti:

1°) lire millecinquecento per sé e lire millecinquecento per ciascun familiare assistibile nel caso di reddito fino ad un milione di lire;

2°) lire tremila per sé e lire tremila per ciascun familiare assistibile nel caso di reddito superiore ad un milione di lire e non eccedente un milione e cinquecentomila lire;

3°) lire tremila e cinquecento per sé e lire tremila e cinquecento per ciascun familiare assistibile nel caso di reddito superiore a un milione e cinquecento mila lire.

Di detti contributi previsti per ciascuna unità assistibile ai punti 1°), 2°) e 3°) lire mille duecento, lire duemilaseicento e lire tremila rispettivamente restano alla Cassa mutua provinciale mentre la differenza è versata alla Federazione nazionale per la costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale che sarà ripartito fra quelle Casse mutue che presentino necessità di bilancio per il maggior costo dell'assistenza ovvero per esigenze dovute a deficienti attrezzature sanitarie ovvero per particolari necessità per eventi straordinari;

ART. 38.

Identico.

c) con una eventuale quota suppletiva per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria da stabilirsi dall'Assemblea generale della Cassa mutua provinciale nella riunione indetta per l'approvazione del bilancio preventivo, tenendo conto a tal fine, se del caso, dei criteri previsti alla precedente lettera b) in relazione al differente imponibile annuo di ricchezza mobile, ovvero della importanza del centro di affari o della distanza di esso dai luoghi di cura ovvero del carico di famiglia.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti nella lettera b) e le misure delle quote di contributo da attribuire al Fondo di solidarietà nazionale potranno essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno delle gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, disciplinate dalla presente legge.

È concessa facoltà agli Enti comunali di assistenza di versare alle Casse mutue provinciali, parzialmente o totalmente, i contributi *pro capite* dovuti, agli effetti della presente legge, per sé e per i familiari a carico, di cui al precedente articolo 3, dagli esercenti attività commerciali particolarmente bisognosi.

Le amministrazioni comunali sono tenute al pagamento di tali contributi per gli esercenti attività commerciali e per i familiari a carico, di cui al precedente comma, iscritti nell'elenco dei poveri del comune.

Le norme dei due precedenti commi si applicano limitatamente alle prestazioni contemplate nella presente legge.

ART. 39.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali in rate semestrali posticipate sulla base delle risultanze di cui all'articolo 36 ed è ripartito a cura della Federazione stessa, tra le Casse mutue provinciali in base al numero dei rispettivi assistibili.

Per il finanziamento della Federazione nazionale delle Casse mutue è effettuata una trattenuta sul contributo dello Stato proposta dal Consiglio centrale ed approvata, anno per anno, con decreto del Ministro per

ART. 39.

Identico.

il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.

ART. 40.

Il contributo di cui all'articolo 38, lettera *a*), ha decorrenza dal 1° gennaio 1961.

I contributi di cui all'articolo 38, lettera *b*) sono dovuti a far tempo dal 1° gennaio 1961.

È concesso alla Federazione nazionale delle Casse mutue malattia per gli esercenti attività commerciali un contributo straordinario a carico del bilancio dello Stato di lire 1.500 milioni per gli oneri derivanti dalla prima applicazione della presente legge.

All'onere di lire 1.500 milioni di cui al precedente comma si provvederà con una aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 30 luglio 1959, n. 594.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 41.

L'esercizio finanziario delle Casse mutue di malattia e della Federazione nazionale delle Casse stesse coincide con l'anno solare.

ART. 42.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale, delle Casse mutue provinciali e sui loro singoli servizi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio di amministrazione delle

ART. 40.

Identico.

Identico.

Identico.

All'onere di lire 1.500 milioni di cui al precedente comma si provvederà, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 30 luglio 1959, n. 594.

Alla restante spesa per l'esercizio 1960-61 si provvederà con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61, concernente oneri per provvedimenti legislativi in corso.

Identico.

ART. 41.

Identico.

ART. 42.

Identico.

Casse provinciali e può essere nominato, per i singoli enti, un Commissario straordinario.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del Commissario la cui gestione non potrà durare oltre i sei mesi.

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 43.

Gli esercenti attività commerciali nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sussistano le condizioni indicate agli articoli 1 e 2, sono tenuti ad effettuare, entro sessanta giorni dalla data predetta, le denunce di cui all'articolo 4, alla Commissione provinciale prevista dall'articolo 5.

Il termine di quarantacinque giorni per la notifica agli interessati dell'avvenuta iscrizione negli elenchi o della mancata iscrizione è elevato a settantacinque giorni per le denunce presentate entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La erogazione delle prestazioni previste dall'articolo 11 ha inizio a decorrere, per la prima applicazione della presente legge, dal giorno dell'approvazione dei ruoli di cui al successivo comma.

Gli intendenti di finanza, in base alla facoltà agli stessi conferita dall'articolo 24 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, dovranno, per la prima applicazione della presente legge, rendere esecutivi i ruoli che saranno presentati entro il 15 giugno 1961 dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, per il visto di esecutorietà, al fine di consentire la riscossione dei contributi di cui all'articolo 38, lettera b), dovuti dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961, in tre rate a decorrere da quella di agosto 1961.

ART. 44.

Per l'esercizio 1960-61 il contributo previsto a carico dello Stato dall'articolo 38, lettera a) per ciascun assistibile ai sensi della presente legge è stabilito, limitatamente al semestre 1° gennaio-30 giugno 1961, nella misura di lire 750.

La eccedenza tra l'ammontare dei contributi corrisposti ai sensi del precedente com-

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 43.

Identico.

ART. 44.

Identico.

ma e i quattro miliardi di lire stanziati per l'esercizio 1960-61 sarà portata a maggiorazione del massimale previsto dall'articolo 38, lettera a), nell'esercizio 1961-62, e l'eventuale ulteriore eccedenza risultante per quest'ultimo esercizio sarà portata a maggiorazione del massimale stesso per l'esercizio 1962-63.

ART. 45.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nominerà il commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali e una Commissione consultiva composta di due rappresentanti della categoria dei commercianti e ausiliari del commercio, di un rappresentante della categoria dei venditori ambulanti e di tre esperti in materia di previdenza e di assistenza, di cui un medico da prescegliersi in una terna di nominativi designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici.

Entro lo stesso termine il Ministro per l'industria e il commercio nominerà la Commissione centrale di cui all'articolo 8.

ART. 46.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i prefetti nomineranno per ciascuna provincia:

- a) la Commissione provinciale di cui all'articolo 5;
- b) un commissario straordinario della Cassa mutua provinciale;
- c) una Commissione consultiva composta di due rappresentanti dei commercianti e ausiliari del commercio e di un rappresentante dei venditori ambulanti, sentite le rispettive Associazioni provinciali di categoria, nonché di tre esperti in materia di previdenza e di assistenza, di cui un medico da prescegliersi in una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici.

Della nomina di cui al precedente comma i prefetti dovranno dare comunicazione al commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia.

Il commissario straordinario attuerà i compiti previsti dal primo comma nelle sedi e con l'ausilio delle camere di commercio ed avvalendosi delle attrezzature e dei servizi dei vari istituti e mutue aventi compiti similari, senza effettuare locazione di sedi né assunzione di personale.

ART. 45.

Identico.

ART. 46.

Identico.

ART. 47.

Il commissario straordinario di cui al precedente articolo deve in particolare:

a) dare disposizioni per le riscossioni dei contributi;

b) provvedere perché le prestazioni siano erogate nel termine di cui all'articolo 10 e nelle forme, modalità e limiti previsti all'articolo 11, ultimo comma, della presente legge;

c) adottare i provvedimenti opportuni per lo svolgimento delle prime elezioni di cui all'articolo 16 della presente legge, convocando sia le assemblee locali, sia l'assemblea dei delegati.

Il commissario straordinario di cui al precedente comma risponde di tutte le operazioni eseguite al commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue.

ART. 48.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e di sette deputati, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge.

ART. 49.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 47.

Identico.

ART. 48.

Identico.

ART. 49.

Identico.